

**Regolamento**  
**sulla perequazione finanziaria intercomunale**  
(del 3 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,

**d e c r e t a :**

Capitolo primo  
**Elementi di computo**

**Gettito dell'imposta cantonale per comune** (art. 17 L)

**Art. 1** Il gettito dell'imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

- a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell'anno;
- b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, dell'anno precedente;
- c) il gettito dell'imposta alla fonte di quell'anno;
- d) il riparto dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 99 cpv. 1 LT) dell'anno precedente;
- e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell'anno;
- f) le tassazioni dell'esercizio o degli esercizi precedenti a quell'anno per le classificazioni non ancora emesse (persone fisiche e persone giuridiche).

**Scopo**

**Art. 2** Il gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi:

- a) alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) dell'anno successivo;
- b) alle spese sull'assicurazione malattia, sull'AVS, sull'AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI dell'anno successivo;
- c) alla Legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla Legge sull'assistenza e cura a domicilio (art. 35), dell'anno successivo.

**Competenze**

**Art. 3** L'accertamento del gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel secondo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.

**Gettito delle risorse fiscali**

**Art. 4** Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

- a) il gettito dell'imposta cantonale del comune di quell'anno;
- b) il gettito dell'imposta personale comunale di quell'anno;
- c) il gettito dell'imposta immobiliare comunale di quell'anno;
- d) il gettito dell'imposta sugli utili immobiliari, media di quell'anno con il successivo.

**Scopo**

**Art. 5** Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo:

- a) del contributo dei comuni di due anni dopo al fondo di perequazione;
- b) delle risorse fiscali pro capite quale componente a) dell'indice di capacità finanziaria di cui all'art. 9 della legge.

**Competenze**

**Art. 6** L'accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel secondo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.

**Popolazione finanziaria**

**Art. 7** <sup>1</sup>La popolazione finanziaria è definita quale media aritmetica della popolazione legale media e

della popolazione economica media.

<sup>2</sup>Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.

<sup>3</sup>L'Ufficio cantonale di statistica è competente per il suo allestimento. I dati relativi all'anno precedente vengono pubblicati annualmente sul FU.

## Capitolo secondo

### Elementi di computo per il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (in seguito: contributo di livellamento)

#### Gettito delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento

**Art. 8** <sup>1</sup>Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l'art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell'imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell'anno.

<sup>2</sup>Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione finanziaria. Per entrambi i fattori si considerano i valori di due anni prima fino a sei anni prima dell'anno per il quale si calcola il contributo di livellamento.

#### Moltiplicatore comunale medio (art. 7 L)

**Art. 9** <sup>1</sup>Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base di ogni comune per il relativo moltiplicatore politico d'imposta e dividendo la somma totale per il gettito base totale dei comuni.

<sup>2</sup>Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.

<sup>3</sup>Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando il moltiplicatore politico d'imposta di due anni prima e il gettito base di quattro anni prima.

<sup>4</sup>Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all'unità più vicina.

<sup>5</sup>Ogni anno il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione sul FU del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Sul FU viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge).

#### Calcolo del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 4 e 5 L)

**Art. 10<sup>1</sup>** Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione enti locali determina il contributo di livellamento spettante al comune beneficiario (comune con risorse fiscali pro capite inferiori alla media), come segue:

Se:  $rf_{co} + (rf_{ca} - rf_{co}) \times 20\% > 72\% rf_{ca}$

$CL = (rf_{ca} - rf_{co}) \times 20\% \times pop. fin. \times coeff. art. 5 cpv. 1 legge$

Se:  $rf_{co} + (rf_{ca} - rf_{co}) \times 20\% < 72\% rf_{ca}$

$CL = ((rf_{ca} \times 72\%) - rf_{co}) \times pop. fin. \times coeff. art. 5 cpv. 1 legge$

dove:

CL: contributo di livellamento per l'anno  $t_0$

rf<sub>co</sub>: media delle risorse fiscali pro capite del comune per i cinque anni da  $t_{-2}$  a  $t_{-6}$

rf<sub>ca</sub>: media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da  $t_{-2}$  a  $t_{-6}$

pop. fin.: media della popolazione finanziaria del comune per i cinque anni da  $t_{-2}$  a  $t_{-6}$

#### Calcolo del surplus delle risorse fiscali (art. 6 cpv. 1 L)

**Art. 11** Il surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media), è determinato come segue:

Srf:  $(rf_{co} - rf_{ca}) \times pop. fin. : coeff. art. 6 cpv. 1 della legge$

dove:

Srf: surplus delle risorse fiscali per il CL dell'anno  $t_0$

coeff. art. 6 cpv. 1 legge:  $MP - 0,4 \times [(MCM + 15\%) - MP]$ ; dove MCM è il moltiplicatore comunale medio.

#### Calcolo della percentuale di prelievo a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 L)

**Art. 12** La percentuale di prelievo risulta dalla divisione del totale del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 10) con il totale del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (art. 11).

#### Calcolo del contributo prelevato ai comuni paganti

(art. 6 cpv. 1 L)

**Art. 13** Il contributo a carico dei comuni paganti è calcolato come segue:

$CL = \text{Surplus risorse fiscali (art. 11)} \times \text{percentuale di prelievo (art. 12)}$

**Criteri di ripresa** (art. 5 cpv. 2 L)

**Art. 14<sup>2)</sup>** Per determinare correttamente la ripresa del contributo di livellamento, la Sezione enti locali in collaborazione con i comuni, verifica il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) la valutazione del gettito d'imposta;
- b) gli ammortamenti contabilizzati dal comune;
- c) l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di migioria;
- d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;
- e) l'ammontare del capitale proprio, riprendendo il 25% dell'eccedenza rispetto al massimo stabilito dall'art. 169 cpv. 2 LOC;
- f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.

**Riduzione del moltiplicatore d'imposta**

(art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 2 L)

**Art. 15** La riduzione del moltiplicatore d'imposta, quale parametro del calcolo del contributo di livellamento, può essere effettuata dal Consiglio di Stato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- il capitale proprio supera il massimo stabilito dall'art. 169 cpv. 2 LOC;
- il prelievo delle tasse causali non copre in modo sufficiente il costo dei servizi;
- importanti avanzi di esercizio si verificano in modo ripetuto;
- registrazione di ammortamenti supplementari in modo costante;
- vengono formati degli accantonamenti a carico del risultato annuale;
- spese di investimento sono caricate alla gestione corrente;
- sono erogati contributi a terzi non previsti da leggi superiori, che eccedono importanti bisogni socialmente riconosciuti.

Capitolo terzo

### Compensazione verticale

**Determinazione dell'indice di capacità finanziaria**

(art. 9 L)

**Art. 16** Ogni anno dispari con validità biennale, è calcolato l'indice di capacità finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue:

- a) gettito delle risorse fiscali pro capite (valore triplo):
    - risorse fiscali di due anni prima (art. 4 e 5);diviso
    - la popolazione finanziaria di due anni prima (art. 7);
  - b) gettito dell'imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice):
    - l'IFD è definita dalla Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990;
    - l'accertamento dell'IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni;
    - l'IFD pro capite è quello dell'ultimo periodo di tassazione disponibile;
  - c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD (valore semplice):
    - numero di assoggettati all'IFD dell'ultimo periodo disponibile;diviso
    - numero di assoggettati all'imposta cantonale per lo stesso periodo;
  - d) rapporto tra fabbisogno di consuntivo e gettito dell'imposta cantonale (valore doppio):
    - fabbisogno di consuntivo del secondo anno precedente al primo anno del biennio di validità dell'indice di capacità finanziaria;diviso
    - gettito dell'imposta cantonale base del secondo anno precedente al primo anno del biennio di validità dell'indice di capacità finanziaria;
  - e) evoluzione della popolazione (valore semplice).
- Sono considerati i seguenti 3 fattori:
- crescita della popolazione 1850-1950
  - crescita della popolazione 1950-1980
  - crescita della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.

**Categorie e zone**

**Art. 17** <sup>1</sup>Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l'aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti:

- a) categoria comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00;
- b) categoria comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00;
- c) categoria comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00;
- d) categoria comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00;
- e) categoria comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00;
- f) categoria comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.

<sup>2</sup>L'indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati durante il primo anno del biennio, esplicano effetti con il 1° gennaio di quell'anno.

<sup>3</sup>L'indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU.

## Capitolo quarto Aiuto agli investimenti dei comuni

**Anni di riferimento dei parametri** (art. 14 cpv. 2 L)

**Art. 18** Il moltiplicatore di riferimento è quello dell'anno precedente e le risorse fiscali pro capite quelle dell'ultimo accertamento.

**Procedura e documentazione**

**Art. 19** <sup>1</sup>L'istanza può essere inoltrata dal municipio sia dopo il voto da parte del legislativo comunale sia a titolo preventivo. Nel primo caso all'istanza sono allegati i progetti dell'opera, il preventivo di spesa, il piano finanziario, il messaggio municipale, i rapporti delle commissioni del legislativo comunale e l'estratto del verbale del legislativo comunale relativo all'approvazione del credito. Nel caso di richiesta preventiva il municipio allega all'istanza la documentazione in suo possesso.

<sup>2</sup>Ogni oggetto necessita di una richiesta separata.

**Investimenti di poca entità** (art. 14 cpv. 2 L)

**Art. 20** Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un'uscita residua superiore all'autofinanziamento medio degli ultimi tre anni e superiore a fr. 200'000.--.

**Investimenti finanziati tramite tasse causali**

(art. 14 cpv. 3 L)

**Art. 21** <sup>1</sup>L'aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d'uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d'uso socialmente sopportabili.

<sup>2</sup>Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell'aiuto agli investimenti.

<sup>3</sup>La Sezione enti locali determina l'aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell'entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali. <sup>3)</sup>

**Altri investimenti** (art. 14 cpv. 5 L)

**Art. 22** La commisurazione dell'aiuto per gli investimenti avviene considerando i seguenti fattori:

- a) il grado di priorità dell'investimento e segnatamente:
  - l'obbligatorietà,
  - l'urgenza,
  - l'opportunità,
  - la valenza regionale.
- b) la situazione finanziaria del comune e la sua prevedibile evoluzione espresse da:
  - la capacità di autofinanziamento,
  - il grado di copertura delle spese correnti,
  - la quota degli interessi,
  - le risultanze del piano finanziario.
- c) le riserve economico finanziarie di cui dispone il comune espresse da:
  - l'indebitamento,
  - il capitale proprio effettivo,
  - il moltiplicatore politico.

**Altri criteri d'esame delle istanze**

**Art. 23** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l'aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell'economicità.

<sup>2</sup>Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.

### **Aiuto in capitale o sugli oneri finanziari**

(art. 14 cpv. 1 L)

**Art. 24** E' facoltà del Consiglio di Stato di optare per un aiuto in capitale o per un contributo ricorrente alla riduzione degli interessi e degli ammortamenti derivanti dall'investimento. L'aiuto sugli oneri finanziari è ridotto del 5% ogni anno ed è versato per un determinato numero di anni.

## Capitolo quinto

### **Contributi ricorrenti per gli oneri legati alla localizzazione geografica**

#### **Contributi legati alla localizzazione geografica**

(art. 15 L)

**Art. 25** <sup>1</sup>I comuni compresi nell'elenco dell'art. 30 che prelevano le imposte comunali con un moltiplicatore di almeno il 90% e che dispongono di risorse fiscali inferiori alla media cantonale possono inoltrare istanza al fine di ottenere i contributi per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

<sup>2</sup>L'organo competente per l'inoltro dell'istanza è il municipio.

<sup>3</sup>L'istanza deve essere inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno dispari, assieme ai conti consuntivi dell'anno precedente. Per l'inoltro del consuntivo possono essere concesse deroghe, di regola fino al 30 giugno, dopo di che il calcolo del contributo verrà effettuato utilizzando l'ultimo consuntivo approvato dal legislativo comunale.<sup>4)</sup>

#### **Contributi per il traffico**

**Art. 26** Per le spese correnti relative ai compiti della funzione del traffico descritte al capitolo 3.4 del "Manuale di contabilità dei comuni ticinesi" il contributo è pari all'80% della maggior spesa pro capite riconosciuta rispetto al pro capite cantonale della funzione traffico.

Il pro capite cantonale è quello risultante dall'ultima statistica finanziaria dei comuni allestita dalla Sezione enti locali.

#### **Contributi per il trasporto allievi**

**Art. 27** Per le spese correnti per il servizio del trasporto allievi della scuola dell'infanzia e elementare il contributo è pari al 50% della spesa riconosciuta.

#### **Contributi per il servizio dell'acqua potabile**

**Art. 28** Per il disavanzo assunto dal comune per il servizio dell'azienda acqua potabile viene versato un contributo pari all'80% del disavanzo riconosciuto, previa verifica dell'adeguatezza delle tasse di consumo applicate.

#### **Determinazione del contributo**

**Art. 29** <sup>1</sup>L'ammontare del contributo è calcolato ogni due anni sulla base delle spese risultanti dai consuntivi dell'anno precedente il biennio. Il primo anno del biennio è quello dispari.<sup>5)</sup>

<sup>2</sup>Il contributo non viene versato se è inferiore a fr. 10'000.--. Esso è arrotondato al fr. 1000.-- più vicino.

#### **Comuni che possono beneficiare del contributo per gli oneri particolari della localizzazione geografica**

(art. 15 cpv. 4 L)

**Art. 30<sup>6)</sup>** Nella misura in cui ottemperano alle condizioni indicate all'art. 25, possono inoltrare istanza per l'ottenimento dei contributi i seguenti comuni:

Distretto di Mendrisio: Bruzella, Cabbio, Caneggio, Castel San Pietro, Morbio Superiore, Muggio e Sagno.

Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bogno, Cademario, Capriasca, Certara, Cimadera, Miglieglia, Rovio e Valcolla.

Distretto di Locarno: Borgnone, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra (limitatamente alla frazione di Gerra-Valle), Frasco, Gresso, Indemini, Intragna, Isorno, Lavertezzo (limitatamente alla frazione di Valle), Mergoscia, Mosogno, Onsernone, Palagnedra, Sonogno, Vergeletto e Vogorno.

Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio, Maggia.

Distretto di Bellinzona: Isonne, Medeglia, Pianezzo e Sant'Antonio.

Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Ludiano, Malvaglia e Semione.

Distretto di Leventina: Airolo, Anzonico, Bedretto, Bodio, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Dalpe, Faido, Giornico, Mairengo, Osco, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto e Sobrio.

## Capitolo sesto

### Organi decisionali e amministrazione del fondo di perequazione

#### Competenza

**Art. 31** <sup>1</sup>Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.

#### Commissione della perequazione finanziaria intercomunale (art. 18 cpv. 1 L)

**Art. 32** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.

La commissione è composta di:

- a) 5 rappresentanti dei comuni;
- b) 4 rappresentanti dello Stato.

<sup>2</sup>Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un'equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.

#### Facoltà del presidente

**Art. 33** Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà:

- a) di chiamare ai lavori commissionali, quando se ne presenti l'opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;
- b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

#### Compiti

**Art. 34** <sup>1</sup>La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato:

- a) per gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l'art. 14 della legge;
- b) per il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica dell'art. 15 della legge;
- c) per il contributo transitorio di gestione corrente dell'art. 21 della legge;
- d) per gli aiuti supplementari dell'art. 22 della legge;
- e) sulla dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione dell'art. 16 della legge;
- f) su ogni altro problema concernente la perequazione finanziaria intercomunale.

<sup>2</sup>La commissione è informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale dell'art. 4 e seguenti della legge, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria dell'art. 8 e seguenti della legge e sull'evoluzione del gettito fiscale cantonale.

#### Fondo di perequazione

**Art. 35** <sup>1</sup>Nel corso dell'anno il Cantone e i comuni secondo l'art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell'anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.

<sup>2</sup>Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14, 15, 21 e 22 della legge.

## Capitolo settimo

### Norme transitorie

#### Contributo transitorio di gestione corrente (art. 21 L)

**Art. 36** <sup>1</sup>Per i comuni che al momento dell'entrata in vigore della legge fossero stati per meno di tre anni al beneficio del contributo del fondo di compensazione, il contributo transitorio è calcolato sul contributo medio dei due anni o sul contributo dell'unico anno.

<sup>2</sup>Nella determinazione del contributo transitorio, la media del contributo di compensazione degli ultimi tre anni è maggiorata computando il 10% degli investimenti già autorizzati dal Consiglio di Stato durante il periodo di compensazione, al netto di sussidi e contributi di investimento, ma non ancora realizzati o solo parzialmente realizzati. Fa stato la situazione al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della legge.

<sup>3</sup>Il calcolo del contributo transitorio è effettuato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali dopo aver sentito le osservazioni del municipio.

<sup>4</sup>L'ammontare del contributo transitorio è comunicato al comune con risoluzione del Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Il contributo transitorio, arrotondato al fr. 1000.-- più vicino, è versato di regola entro l'anno per il quale è

dovuto.

Capitolo ottavo  
**Disposizioni abrogative ed entrata in vigore**

**Disposizioni abrogative**

**Art. 37** È abrogato il regolamento d'applicazione della Legge sulla compensazione intercomunale del 24 agosto 1988.

**Entrata in vigore**

**Art. 38** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicato nel BU ~~2002~~, 445.

Note:

- 1) Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
- 2) Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
- 3) Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
- 4) Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
- 5) Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
- 6) Art. modificato dal R 16.9.2008; in vigore dal 19.9.2008 - BU 2008, 527; precedente modifica: BU 2005, 450.